

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1129

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FITZGERALD NISSOLI, UNGARO, GIACOMONI, SANGREGORIO, RIZZETTO, POLVERINI, SANDRA SAVINO, MARIN, CALABRIA, MARIA TRIPODI, GREGORIO FONTANA, NAPOLI, GADDA, BAGNASCO, CASINELLI, CASCIELLO, ZANELLA, GERMANÀ

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero

Presentata il 27 agosto 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che ripropone il testo dell'atto Senato n. 631 dei senatori Fantetti ed altri, ha lo scopo di istituire una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. Al Senato, in passato è stato istituito un Comitato per le questioni degli italiani all'estero, indipendente dalle Commissioni parlamentari permanenti, mentre alla Camera dei deputati tale funzione è stata assolta da un Comitato interno alla Commissione Affari esteri e comunitari. Pertanto, con l'intento di assicurare un lavoro comune della Camera e del Senato e in pieno accordo con il senatore Fantetti, si riporta, di seguito, con alcune modifiche, il testo già presentato al Senato.

Sono circa 5 milioni i cittadini italiani residenti all'estero.

Nella storia d'Italia l'emigrazione costituisce un aspetto di profondo significato sia sotto il profilo storico-geografico, sia sotto quello socio-antropologico.

Sin dai primi decenni dell'Unità d'Italia sono stati migliaia i cittadini che ogni anno hanno lasciato il nostro Paese per cercare altrove un futuro migliore. Partiti in epoche diverse e per ragioni diverse, ma tutti con lo stesso sogno, gli emigranti, i loro figli, i loro nipoti e i loro pronipoti costituiscono oggi le nostre comunità all'estero. Ad essi si aggiungono le centinaia di giovani che si recano all'estero a fini di studio o professionali.

Alle nostre comunità all'estero lo Stato italiano ha da sempre riconosciuto un importante ruolo nella loro funzione di portatrici di « italianità », compiendo ogni sforzo possibile affinché tali comunità continuassero a sentire saldo il legame con il proprio Paese di origine.

Inizialmente, si è assistito a fenomeni associativi, nati spontaneamente e per lo più su base regionale, che avevano lo scopo di creare un tessuto connettivo per i nostri connazionali residenti all'estero; un tessuto all'interno del quale i nostri connazionali potessero trovare aiuto e appoggio e, a loro volta, fornire assistenza a chi — come, ad esempio, le persone da poco trasferitesi all'estero — versava in condizioni di difficoltà.

Successivamente, il legislatore nazionale ha istituito degli organismi di vera e propria rappresentanza degli italiani all'estero: da un lato i comitati dell'emigrazione italiana, divenuti poi, con l'evoluzione normativa, i comitati degli italiani all'estero (COMITES), e, da un altro lato, il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con finalità più prettamente politiche.

A tale proposito, nella XVI legislatura, in data 25 maggio 2011, fu approvato dal Senato, in prima lettura, il disegno di legge n. 1460 — il cui *iter* non ebbe seguito alla Camera —, che disciplinava *ex novo* i citati organismi, con l'intento di razionalizzarli e di valorizzare il criterio della rappresentanza democratica, garantendo così la legittimità e l'autorevolezza di tali organismi nei confronti degli interlocutori esteri.

La normativa sulla rappresentanza istituzionale degli italiani all'estero si fonda

sul legame tra il riconoscimento dei diritti politici e il possesso della cittadinanza italiana, indipendentemente da dove è situata la residenza.

Nel corso delle legislature XIV, XV, XVI e XVII, è stato istituito al Senato, come già ricordato, il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, con il compito di approfondire le tematiche relative alla condizione, ai problemi e alle aspettative delle comunità italiane residenti all'estero.

Occorre però, al fine di riconoscere e di valorizzare, come dichiarato precedentemente, l'importante ruolo che hanno gli italiani all'estero nella loro funzione di portatori di « italianità », prevedere l'istituzione di una Commissione parlamentare con compiti di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa sulle questioni degli italiani residenti all'estero, da svolgere sulla base di un programma dalla stessa definito, anche attraverso incontri e confronti con le comunità italiane all'estero, con il Governo, con le regioni, con le amministrazioni pubbliche, con il CGIE e con le principali associazioni e istituzioni degli italiani all'estero.

Le questioni delle quali la Commissione parlamentare è tenuta ad occuparsi sono numerose: in particolare, dovrà mantenere vivo il collegamento con i nostri connazionali all'estero e continuare a esercitare le funzioni volte a soddisfare le legittime aspettative dei nostri connazionali, nella consapevolezza che essi sono per l'Italia una risorsa sociale, culturale, economica e politica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita la Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, di seguito denominata « Commissione », con compiti di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa sulle questioni degli italiani residenti all'estero, sulla base di un programma dalla stessa definito, anche attraverso incontri e confronti con le comunità italiane all'estero, con il Governo, con le regioni, con le amministrazioni pubbliche, con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con le principali associazioni e istituzioni degli italiani all'estero. In particolare, la Commissione ha il compito di promuovere:

a) una riforma della rappresentanza degli italiani all'estero;

b) una riforma della legge elettorale per la circoscrizione Estero;

c) la definizione di nuove regole per il recupero e per il mantenimento della cittadinanza degli italiani residenti all'estero;

d) l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;

e) la lingua e la cultura italiane all'estero, con particolare riferimento ai corsi di lingua e di cultura nelle scuole italiane e negli istituti di cultura italiana all'estero;

f) una riforma dell'informazione italiana all'estero, anche prevedendo il sostegno ad agenzie e organi di stampa specializzati;

g) l'assistenza agli italiani residenti all'estero in stato di indigenza;

h) la riforma dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

i) l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;

l) il ruolo, il funzionamento e il potenziamento dei patronati italiani all'estero;

m) il coinvolgimento delle comunità italiane all'estero per agevolare l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

n) il coordinamento delle iniziative delle regioni italiane realizzate all'estero in favore dei rispettivi cittadini emigrati;

o) accordi internazionali per facilitare scambi tra università per studi, ricerche e attività di formazione professionale;

p) la partecipazione costante di una delegazione parlamentare della circoscrizione Estero alle riunioni delle commissioni continentali, dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza del CGIE;

q) la conoscenza e lo studio della storia e della realtà contemporanea dell'immigrazione italiana nelle scuole italiane in Italia.

Art. 2.

(Composizione e funzioni della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi.

2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero.

6. La Commissione riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

Art. 3.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e

strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, sono suddivise in parte uguale tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'attività, corredata della certificazione delle spese sostenute.

PAGINA BIANCA



18PDL0027120